

Codice A1824A

D.D. 23 marzo 2022, n. 747

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022- articolo 21. Definizione e liquidazione dell'indennita' di funzione agli impiegati forestali per l'anno 2021.



ATTO DD 747/A1824A/2022

DEL 23/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022– articolo 21. Definizione e liquidazione dell'indennita' di funzione agli impiegati forestali per l'anno 2021.

Premesso che

- il Contratto Integrativo di lavoro 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (parte economica)-2022(parte normativa) per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria recepito con D.G.R. n. n. 47-8772 del 12 aprile 2019 (CIR), riconosce agli impiegati forestali una indennita' annua, in parte fissa, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di attività svolte, il cui importo è stabilito in una percentuale massima del salario base, e in parte variabile in relazione al raggiungimento di obiettivi stabiliti (art. 21);
- il comma 9 del medesimo articolo 21 ne prevede l'applicazione dall'anno 2020;

considerato che l'emergenza sanitaria dal COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio di Ministri n. 27 del 31/01/2020 e la conseguente applicazione delle misure anticontagio predisposte dallo Stato e dalla Regione, protrattesi per l'intero anno e proseguite anche nel 2021, non hanno consentito un regolare ed ordinario svolgimento delle attività forestali, anche in considerazione della prolungata stasi dei cantieri e dei vivai, e non è stato perciò possibile stabilire obiettivi in ragione delle incertezze legate ai tempi e alle modalità dell'attività lavorativa in fase emergenziale;

ritenuto pertanto, in accordo con la parte sindacale come da verbale del Comitato paritetico regionale dell'11 marzo 2022 (agli atti dell'ufficio), di riconoscere agli impiegati forestali l'indennità di funzione per l'anno 2021 secondo i criteri e gli importi applicati per l'anno 2019;

richiamata la d.d. n. 338 del 21/02/2020 che ha stabilito i criteri e gli importi dell'indennità di funzione degli impiegati forestali per l'anno 2019 e che risultano così definiti:

- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello;
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria;
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione;
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello;
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria in orari disagiati;
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione;

dato atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2021/12023, del bilancio regionale di cui ne è stato autorizzato per l'anno 2022 l'esercizio provvisorio con legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35;

richiamati i commi 6 e 7 dell'art. 21 del CIR, i quali dispongono che l'indennità è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell'anno e che agli impiegati con rapporto di lavoro part-time è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n.1 -3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165/01;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R n. 7- 4281 del 10/12/2021;

DETERMINA

di definire l'indennità di funzione degli impiegati forestali per l'anno 2021 secondo i seguenti importi:

- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello;
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria;
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione,
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello;
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria in orari disagiati;
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione;

- di dare atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2021/12023, del bilancio regionale di cui ne è stato autorizzato per l'anno 2022 l'esercizio provvisorio con legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35;

- di stabilire che l'indennità è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell'anno e che agli impiegati con rapporto di lavoro part-time è erogata in

proporzione al tempo-lavoro effettuato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Maria Gambino